

Codice A1414E

D.D. 1 settembre 2025, n. 508

Variazione della titolarità del provvedimento di accreditamento della struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata "Casa dell'Emmanuele", sita in Strada Zea n. 5 a Leinì (TO), gestita dalla Soc. Fides onlus, a favore della Coop. Soc. San Giuseppe Lavoratore s.c.s.



ATTO DD 508/A1400B/2025

DEL 01/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Variazione della titolarità del provvedimento di accreditamento della struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata “Casa dell’Emmanuele”, sita in Strada Zea n. 5 a Leinì (TO), gestita dalla Soc. Fides onlus, a favore della Coop. Soc. San Giuseppe Lavoratore s.c.s.

Premesso che:

- La Soc. Fides onlus è titolare dei titoli autorizzativi e di accreditamento della Struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata “Casa dell’Emmanuele”, sita in Strada Zea n. 5 a Leinì (TO), autorizzata con deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL 7 (ora ASL TO4) n. 306 del 21/04/2005 e accreditata con D.G.R. n. 96-13036 del 30/12/2009 per 12 posti letto (Art. 13F).

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 11112 del 08/05/2025, il Legale Rappresentante della Coop. Soc. San Giuseppe Lavoratore s.c.s. ha presentato istanza di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, ai sensi della D.G.R. n. 63-12253 del 28 settembre 2009 e s.m.i., per la Struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata “Casa dell’Emmanuele” sita a Leinì (TO).

Su richiesta di integrazione da parte del Settore rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari della Regione Piemonte, è stata altresì trasmessa la scrittura privata del 01/06/2025, acquisita con prot. Regionale n. 20034 del 28/08/2025, con cui è stata certificata la locazione dell’immobile per la gestione delle attività della suddetta struttura, da parte della Soc. Fides onlus, con sede legale in Strada Zea n. 1 a Leinì (TO), a favore della Coop. Soc. San Giuseppe Lavoratore s.c.s, con sede legale a Casale Monferrato (AL), via F.lli Sosso n. 11, con decorrenza a far data dal 01/06/2025.

Con Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione n. 590 del 20/06/2025, registrata a protocollo regionale n. 19989 del 27/08/2025, l’ASL TO4 ha autorizzato la volturazione del titolo autorizzativo della Struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata “Casa dell’Emmanuele” sita in Leinì, strada Zea n. 5, dalla Società Fides Onlus alla Cooperativa Sociale San Giuseppe Lavoratore s.c.s. in qualità di Ente Gestore, per n. 12

posti letto STS (Art. 13F).

Verificato il perfezionamento degli atti necessari, ricorrendo i presupposti giuridici richiesti per procedere a riconoscere, in capo alla Cooperativa Sociale San Giuseppe Lavoratore s.c.s. con sede legale in Via Fratelli Sosso n. 11, Casale Monferrato (AL) , l'accreditamento della Struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS denominata "Casa dell'Emmanuele", sita in Strada Zea n. 5 a Leinì (TO).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 63-12253 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 96-13036 del 30/12/2009;

determina

- di riconoscere in capo alla Cooperativa Sociale San Giuseppe Lavoratore s.c.s. con sede legale a con sede legale in Via Fratelli Sosso n. 11, Casale Monferrato (AL), l'accreditamento per 12 posti letto della struttura specialistica rivolta a persone affette da HIV/AIDS (Art. 13F) denominata "Casa dell'Emmanuele", sita in Strada Zea n. 5 a Leinì (TO).
- di far carico al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale San Giuseppe Lavoratore s.c.s di comunicare preventivamente alla ASL TO4 e alla Regione qualsiasi variazione degli elementi costitutivi dei titoli autorizzativi e di accreditamento, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che l'accreditamento della struttura comporta l'obbligo per i soggetti gestori di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 63-12253 del 28 settembre 2009 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione prevista in materia;
- di disporre che la suddetta struttura potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'attività oggetto di accreditamento nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i., nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile